

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 756

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

---

Integrazione dell'articolo 116 del decreto legislativo  
30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente di guida

---

ONOREVOLI SENATORI. - È superfluo sottolineare l'importanza che riveste la possibilità di rendere più agevole sul piano operativo il trapianto di organi.

Il nostro Paese è fra gli ultimi nella Comunità europea dove, invece, è assai diffusa la coscienza dell'importanza morale e sociale delle donazioni di organi.

Il fenomeno della scarsa sensibilità alla donazione di organi in Italia è dovuto alla pessima informazione della gente sulle reali garanzie che la legge riserva alla tutela del donatore e dei parenti i quali, disinformati, temono che il prelievo di organi avvenga mentre il donatore non è ancora «morto».

A ciò si aggiunga il grave ritardo della legislazione in materia rispetto agli altri paesi europei e, da ultimo, la mancanza di un organico collegamento fra i vari centri di trapianto.

Ma l'elemento più delicato in materia è la certezza del consenso.

Facilitare l'esplicita dichiarazione del titolare della patente di guida costituisce un mezzo semplice e rapido che, se illustrato convenientemente e con la massima diffusione, può dare il reale contributo all'aumento del numero di donatori di organi nel nostro Paese e quindi alle speranze di quanti dalla donazione possono trovare certezza e migliore condizione di vita.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel Nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel comma 3 dell'articolo 116, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La patente di guida può contenere l'indicazione, rilasciata dall'interessato al momento della richiesta di tale documento, della disponibilità a donare i propri organi secondo la normativa vigente».

